



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 232/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 232/02	Causa C-95/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amstgericht Hannover (Germania) il 17 febbraio 2016 – Angelika Eckert/Société Air France SA	2
2016/C 232/03	Causa C-166/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Celle (Germania) il 22 marzo 2016 – Tui Deutschland GmbH/Stefan Düren	2
2016/C 232/04	Causa C-174/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 marzo 2016 – H./Land Berlin	3
2016/C 232/05	Causa C-178/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 marzo 2016 – Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA e Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)	4

2016/C 232/06	Causa C-204/16 P: Impugnazione proposta l'11 aprile 2016 dalla SolarWorld AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° febbraio 2016, causa T-141/14, SolarWorld AG e altri/Consiglio dell'Unione europea	5
2016/C 232/07	Causa C-205/16 P: Impugnazione proposta l'11 aprile 2016 dalla SolarWorld AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° febbraio 2016, causa T-142/14, SolarWorld AG e altri/Consiglio dell'Unione europea	6
2016/C 232/08	Causa C-225/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 22 aprile 2016 – Procedimento penale a carico di Mossa Ouhrami	7
2016/C 232/09	Causa C-232/16 P: Impugnazione proposta il 20 aprile 2016 da Simet SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 3 marzo 2016, causa T-15/14, Simet/Commissione	7
 Tribunale		
2016/C 232/10	Cause riunite T-322/14 e T-325/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) («Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi dell'Unione europea denominativo e figurativo mobile.de — Marchio nazionale figurativo anteriore mobile — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 15, paragrafo 1, articolo 57, paragrafo 2, e articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 40, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95»)	9
2016/C 232/11	Causa T-384/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Italia/Commissione [«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Settori bovino e ovino — Rettifica finanziaria forfettaria — Rettifica specifica — Articoli 48 e 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — Diritti speciali — Obbligo di motivazione»]	9
2016/C 232/12	Causa T-468/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Holistic Innovation Institute/Commissione («Concorso finanziario — Ricerca — Settimo programma-quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetto eDIGIREGION — Decisione della Commissione di negare la partecipazione a un'impresa — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Punto di partenza — Irricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Danno morale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)	10
2016/C 232/13	Causa T-590/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso — Obbligo di motivazione — Pubblico di riferimento — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009»]	11
2016/C 232/14	Causa T-643/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ABTRONIC — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRONIC — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»)	12
2016/C 232/15	Causa T-669/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Trioplast Industrier/Commissione («Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Interessi di mora — Nozione di credito certo, liquido ed esigibile — Proporzionalità — Certezza del diritto — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Difetto di fondamento giuridico — Articolo 266 TFUE — Nesso causale»)	12

2016/C 232/16	Causa T-693/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Hamr - Sport/Commissione («Aiuti di Stato — Impianti sportivi forniti da organizzazioni senza scopo di lucro — Sovvenzioni al funzionamento e all'investimento dirette a consentire la costruzione, la gestione, la manutenzione, la ricostruzione o lo sviluppo di impianti sportivi senza fini di lucro — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Nozione di parte interessata — Ricevibilità — Assenza di alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse — Assenza di dubbi che giustificano l'avvio del procedimento di indagine formale»)	13
2016/C 232/17	Causa T-749/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo AROMA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	14
2016/C 232/18	Causa T-750/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Ivo-Kermartin/EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ELGO — Marchi dell'Unione europea denominativi e figurativi anteriori ERGO — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Limitazioni successive della domanda di registrazione — Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Regola 69 del regolamento (CE) n. 2868/95»]	14
2016/C 232/19	Causa T-775/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ABTRONIC — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRONIC — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»]	15
2016/C 232/20	Causa T-776/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ABTRONICX2 — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRONIC — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»)	16
2016/C 232/21	Causa T-844/14: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – GRE/EUIPO (Mark1) («Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Mark1 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	16
2016/C 232/22	Causa T-32/15: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – GRE/EUIPO (Mark1) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Mark1 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	17
2016/C 232/23	Causa T-62/15: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2016 – Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MITOCHRON — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore mito — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	18
2016/C 232/24	Causa T-298/15: Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Atlas/EUIPO (EFEKT PERLENIA) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo EFEKT PERLENIA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	18

2016/C 232/25	Causa T-312/15: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2016 – Market Watch/EUIPO – Glaxo Group (MITOCHRON) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MITOCHRON — Marchio nazionale denominativo anteriore MIVACRON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	19
2016/C 232/26	Causa T-496/15 P: Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2016 – CX/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado — Diritti della difesa — Articoli 4 e 6 dello Statuto — Articolo 9 dell’allegato IX allo Statuto — Principio di proporzionalità — Errore manifesto di valutazione»)	20
2016/C 232/27	Causa T-635/11: Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commissione («Aiuti di Stato — Annullamento dell’atto impugnato — Venir meno dell’oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)	20
2016/C 232/28	Causa T-14/12: Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – Elliniko Kazino Parnithas/Commissione («Aiuti di Stato — Annullamento dell’atto impugnato — Venir meno dell’oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)	21
2016/C 232/29	Causa T-36/12: Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – Athens Resort Casino/Commissione («Aiuti di Stato — Annullamento dell’atto impugnato — Venir meno dell’oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)	22
2016/C 232/30	Causa T-173/16: Ricorso proposto il 18 aprile 2016 – Wöhlke/EUIPO - Danielle Roches (ALIQUA) .	22
2016/C 232/31	Causa T-184/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NRJ Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)	23
2016/C 232/32	Causa T-189/16: Ricorso proposto il 27 aprile 2016 – Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CREMESPRESSO)	24
2016/C 232/33	Causa T-192/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NF/Consiglio europeo	25
2016/C 232/34	Causa T-193/16: Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NG/Consiglio europeo	26
2016/C 232/35	Causa T-199/16: Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione	26
2016/C 232/36	Causa T-201/16: Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Soudal/Commissione	27
2016/C 232/37	Causa T-203/16: Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark/Commissione	29
2016/C 232/38	Causa T-204/16: Ricorso proposto il 3 maggio 2016 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX)	30
2016/C 232/39	Causa T-209/16: Ricorso proposto il 3 maggio 2016 – Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)	30
2016/C 232/40	Causa T-214/16: Ricorso proposto il 3 maggio 2016 – SATA/EUIPO (4600)	31
2016/C 232/41	Causa T-218/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown) .	32
2016/C 232/42	Causa T-219/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Aldi/EUIPO (VISAGE)	32
2016/C 232/43	Causa T-220/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER)	33
2016/C 232/44	Causa T-224/16: Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Messe Friedrichshafen/EUIPO - El Corte Inglés (Out Door)	34

2016/C 232/45	Causa T-225/16: Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)	35
2016/C 232/46	Causa T-226/16: Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Ipuri/EUIPO – van Graaf (IPURI)	35

Tribunale della funzione pubblica

2016/C 232/47	Causa F-51/15: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 maggio 2016 – FR/AESA . .	37
---------------	---	----

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2016/C 232/01)

Ultima pubblicazione

GU C 222 del 20.6.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 211 del 13.6.2016

GU C 200 del 6.6.2016

GU C 191 del 30.5.2016

GU C 175 del 17.5.2016

GU C 165 del 10.5.2016

GU C 156 del 2.5.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amstgericht Hannover (Germania) il 17 febbraio 2016 – Angelika Eckert/Société Air France SA

(Causa C-95/16)

(2016/C 232/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amstgericht Hannover

Parti

Ricorrente: Angelika Eckert

Resistente: Société Air France SA

Con decisione della Corte del 19 aprile 2016 la causa è stata cancellata dal ruolo della Corte.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts Celle (Germania) il 22 marzo 2016 – Tui Deutschland GmbH/Stefan Düren

(Causa C-166/16)

(2016/C 232/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgerichts Celle

Parti

Ricorrente: Tui Deutschland GmbH

Convenuto: Stefan Düren

La causa è stata cancellata dal ruolo con ordinanza della Corte del 21 aprile 2016.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 24 marzo 2016 – H./Land Berlin

(Causa C-174/16)

(2016/C 232/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: H.

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE⁽¹⁾ e le disposizioni dell'accordo quadro sul congedo parentale pubblicato in allegato debbano essere interpretate nel senso che ostano a una disciplina del diritto nazionale in base alla quale il periodo di prova, durante il quale è stata attribuita, in regime di prova, una posizione con funzioni direttive nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, si conclude ex lege e senza alcuna possibilità di proroga anche quando il funzionario o la funzionaria pubblici si sono trovati, per la parte principale di detto periodo di prova, e si trovano ancora, in congedo parentale.
- 2) Se le disposizioni della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego⁽²⁾, in particolare, gli articoli 14, paragrafo 1, lettera a) o lettera c), 15 o 16 della direttiva in parola, debbano essere interpretate nel senso che una disciplina del diritto nazionale con il contenuto descritto nella prima questione comporta una discriminazione indiretta in ragione del sesso se ne è interessato o ne può potenzialmente essere interessato un numero molto maggiore di donne che di uomini.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione: se l'interpretazione delle suddette disposizioni del diritto europeo osti a una disciplina siffatta del diritto nazionale anche quando essa è giustificata sulla base dell'obiettivo di poter effettuare, nel periodo di prova, la verifica rispetto a una posizione con funzioni direttive da affidare stabilmente solo in caso di un effettivo svolgimento continuo delle mansioni per un lungo periodo.
- 4) In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l'interpretazione del diritto dell'Unione ammetta una diversa conseguenza giuridica rispetto alla continuazione del periodo di prova immediatamente dopo la conclusione del congedo parentale – e per il periodo non ancora decorso all'inizio di detto congedo – nello stesso posto o in uno equiparabile qualora un posto siffatto o una posizione corrispondente non siano più disponibili.
- 5) Se l'interpretazione del diritto europeo imponga in questo caso, al fine di coprire un altro posto o un'altra posizione con funzioni direttive, di non ricorrere a una nuova procedura di selezione includendo altri candidati in conformità delle disposizioni del diritto nazionale.

⁽¹⁾ GU L 68, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 204, pag. 23.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 marzo 2016 –
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA e Guerrato SpA/Provincia autonoma di Bolzano,
Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture
(ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

(Causa C-178/16)

(2016/C 232/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA e Guerrato SpA

Resistenti: Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Questioni pregiudiziali

Se osti alla corretta applicazione dell'art. 45, paragrafi 2, lettere c) e g), e 3, lett. a) della Direttiva 2004/18/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e dei principi di diritto europeo di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, di divieto di aggravio del procedimento e di massima apertura alla concorrenza del mercato degli appalti pubblici, nonché di tassatività e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, una normativa nazionale, quale quella dell'art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE⁽²⁾ e 2004/18/CE) e successive modificazioni, nella parte in cui estende il contenuto dell'ivi previsto obbligo dichiarativo sull'assenza di sentenze definitive di condanna (comprese le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle par[t]i), per i reati ivi indicati, ai soggetti titolari di cariche nell'ambito delle imprese concorrenti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione ne del bando, e configura una correlativa causa di esclusione dalla gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante la valutazione sull'integrazione della condotta dissociativa che consente alla stazione appaltante di introdurre, su un piano effettuale, a pena di esclusione dalla gara:

- (i) oneri informativi e dichiarativi relativi a vicende penali non ancora definite con sentenza irrevocabile (e, quindi, per definizione di esito incerto), non previsti dalla legge neppure in ordine ai soggetti in carica;
- (ii) oneri di dissociazione spontanea, indeterminati quanto alla tipologia delle condotte scriminanti, al relativo rifermento temporale (anche anticipato rispetto al momento di irrevocabilità della sentenza penale) e alla fase della procedura in cui devono essere assolti;
- (iii) oneri di leale collaborazione dal contorno indefinito, se non con richiamo alla clausola generale della buona fede.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, p. 114).

⁽²⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134, p. 1).

Impugnazione proposta l'11 aprile 2016 dalla SolarWorld AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° febbraio 2016, causa T-141/14, SolarWorld AG e altri/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-204/16 P)

(2016/C 232/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici (CCCME)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare l'impugnazione ammissibile e fondata;
- annullare l'ordinanza del Tribunale, causa T-141/14;
- pronunciarsi sul merito e annullare l'articolo 3 del regolamento n. 1238/2013 o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento, e
- condannare il Consiglio alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l'articolo 3 del regolamento n. 1238/2013⁽¹⁾ non è separabile dal resto di tale regolamento. La modifica della forma di una misura non modifica la portata del regolamento che impone tale misura. La portata delle misure compensative include tutte le importazioni dei produttori che risulta abbiano partecipato a sovvenzioni pregiudizievoli, e la loro finalità, a prescindere dalla forma, deve essere adeguata al fine di sopprimere il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione europea. Tale portata non è modificata dall'annullamento dell'articolo 3.

L'ordinanza impugnata viola il diritto della ricorrente di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto nega all'industria dell'Unione europea un ricorso giurisdizionale in cause relative alla difesa commerciale avverso misure definitive che non rispettano i requisiti del regolamento di base. Inoltre, l'ordinanza impugnata viola il diritto della ricorrente di cui all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mettendo i produttori esportatori in una posizione migliore rispetto all'industria dell'Unione europea, in quanto la giurisprudenza riconosce il loro diritto di impugnazione giurisdizionale.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1).

Impugnazione proposta l'11 aprile 2016 dalla SolarWorld AG avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 1° febbraio 2016, causa T-142/14, SolarWorld AG e altri/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-205/16 P)

(2016/C 232/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, J. Beck, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Brandoni solare SpA, Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici (CCCME)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare l'impugnazione ammissibile e fondata;
- annullare l'ordinanza del Tribunale, causa T-142/14;
- pronunciarsi sul merito e annullare l'articolo 2 del regolamento n. 1239/2013 o rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento, e
- condannare il Consiglio alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l'articolo 2 del regolamento n. 1239/2013⁽¹⁾ non è separabile dal resto di tale regolamento. La modifica della forma di una misura non modifica la portata del regolamento che impone tale misura. La portata delle misure compensative include tutte le importazioni dei produttori che risulta abbiano partecipato a sovvenzioni pregiudizievoli, e la loro finalità, a prescindere dalla forma, deve essere adeguata al fine di sopprimere il pregiudizio subito dai produttori dell'Unione europea. Tale portata non è modificata dall'annullamento dell'articolo 2.

L'ordinanza impugnata viola il diritto della ricorrente di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto nega all'industria dell'Unione europea un ricorso giurisdizionale in cause relative alla difesa commerciale avverso misure definitive che non rispettano i requisiti del regolamento di base. Inoltre, l'ordinanza impugnata viola il diritto della ricorrente di cui all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mettendo i produttori esportatori in una posizione migliore rispetto all'industria dell'Unione europea, in quanto la giurisprudenza riconosce il loro diritto di impugnazione giurisdizionale.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
22 aprile 2016 – Procedimento penale a carico di Mossa Ouhrami**

(Causa C-225/16)

(2016/C 232/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Imputato nella causa principale

Mossa Ouhrami

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva sul rimpatrio ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il termine di cinque anni in esso previsto viene calcolato:
 - a. dal momento in cui è emesso il divieto di ingresso (o con efficacia retroattiva: la dichiarazione di persona non grata ad esso assimilata), oppure
 - b. con decorrenza dalla data in cui l'interessato è effettivamente uscito dal territorio – in sintesi – degli Stati membri dell'Unione europea, oppure
 - c. da un momento diverso.
2. Se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva sul rimpatrio, al fine dell'applicazione del diritto transitorio, debba essere interpretato nel senso che da esso discende che decisioni adottate prima dell'entrata in vigore della direttiva, il cui effetto giuridico è che il destinatario deve soggiornare al di fuori dei Paesi Bassi per dieci anni consecutivi, mentre il divieto di ingresso è stato fissato tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e contro le decisioni era disponibile un mezzo di ricorso, non hanno più effetto se, nel momento in cui la direttiva doveva essere attuata o nel momento in cui è stato accertato che il destinatario della decisione soggiornava nei Paesi Bassi, la durata di detto obbligo superava la durata stabilita in detta disposizione.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

**Impugnazione proposta il 20 aprile 2016 da Simet SpA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava
Sezione) del 3 marzo 2016, causa T-15/14, Simet/Commissione**

(Causa C-232/16 P)

(2016/C 232/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Simet SpA (rappresentanti: A. Clarizia, C. Varrone, P. Clarizia, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

- annullare la sentenza impugnata (causa T-15/14), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione 2014/201/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativa alla compensazione di Simet SpA per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003 [Aiuto di Stato SA.33037 (2012/C) Italia] e annullare la suddetta decisione;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Ricorrente ritiene che la sentenza violi:

- l'art. 107 TFUE, in quanto ha ritenuto che i pagamenti di compensazione a favore di Simet, attribuiti da una sentenza del Consiglio di Stato italiano e notificati dalle autorità nazionali, avrebbero costituito un aiuto di Stato, mentre la controversia decisa dal giudice nazionale riguardava il risarcimento del danno subito dalla Ricorrente per i profili di legittimità che avevano caratterizzato gli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione all'esercizio delle attività di servizio pubblico di trasporto interregionale su gomma rese nel periodo compreso tra il 1987 e il 2003;
- il Regolamento (CEE) n. 1191/69 ⁽¹⁾, per avere il Tribunale ommesso di accertare il mancato adeguamento della normativa italiana al citato regolamento sotto un duplice profilo: 1) perché essa imponeva al privato di svolgere la sua attività economica solo sotto forma di servizio pubblico, mentre in base al Reg. n. 1191/69 tale modalità di svolgimento dell'attività d'impresa è vietata, in quanto il servizio pubblico si risolve nella sottoposizione del concessionario all'osservanza di obblighi di servizio pubblico; 2) perché essa non prevedeva la compensazione degli obblighi di servizio svolti dall'impresa; a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 ⁽²⁾, la Simet non era più assoggettabile a qualsiasi obbligo di servizio pubblico, trattandosi di un'impresa di trasporto interregionale di persone su autobus;
- il Reg. n. 1191/69 e, segnatamente, in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto la legittimità del provvedimento della Commissione, secondo cui i pagamenti a favore di Simet avrebbero costituito un aiuto di Stato, in quanto non avendo la Società proceduto alla separazione contabile dei costi sopportati per tale attività, vi sarebbe stato un rischio di eccesso di compensazione. Al contrario di quanto affermato dal Tribunale, gli artt. 5 e ss. del regolamento prevedevano un diverso metodo di determinazione della misura compensativa, incentrato sulle «ripercussioni» che l'imposizione di tali obblighi di servizio pubblico avrebbero potuto avere sulla perdita di competitività dell'impresa nel suo complesso;
- i principi in materia di risarcibilità del danno subito dai privati per violazione del diritto UE, principi in base ai quali se un'autorità di uno Stato membro adotta un provvedimento amministrativo di sua competenza in contrasto con quanto stabilito dal diritto dell'Unione, ne deriva in capo alla stessa l'obbligo del risarcimento del danno a suo carico nei confronti del destinatario del provvedimento, stante la sua illiceità.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, p. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 169, p. 1).

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de)

(Cause riunite T-322/14 e T-325/14) ⁽¹⁾

«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi dell'Unione europea denominativo e figurativo mobile.de — Marchio nazionale figurativo anteriore mobile — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 15, paragrafo 1, articolo 57, paragrafo 2, e articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Regola 40, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95»

(2016/C 232/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Germania) (rappresentante: T. Lührig, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rezon OOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: P. Kanchev e T. Ignatova, avvocati)

Oggetto

Due ricorsi proposti contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 gennaio (procedimento R 922/2013-1) e del 13 febbraio 2014 (procedimento R 951/2013-1), relative a due procedimenti di annullamento tra la mobile.international GmbH e la Rezon OOD.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La mobile.international GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Italia/Commissione

(Causa T-384/14) ⁽¹⁾

[«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Settori bovino e ovino — Rettifica finanziaria forfettaria — Rettifica specifica — Articoli 48 e 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — Diritti speciali — Obbligo di motivazione»]

(2016/C 232/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e B. Tidore, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi e D. Bianchi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2014/191/UE della Commissione, del 4 aprile 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 104, pag. 43), nella parte in cui tale decisione esclude talune spese sostenute dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

**Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Holistic Innovation Institute/Commissione
(Causa T-468/14) ⁽¹⁾**

(«Concorso finanziario — Ricerca — Settimo programma-quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Progetto eDIGIREGION — Decisione della Commissione di negare la partecipazione a un'impresa — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Punto di partenza — Irricevibilità — Responsabilità extracontrattuale — Danno morale — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)

(2016/C 232/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Holistic Innovation Institute, SLU (Pozuelo de Alarcón, Spagna) (rappresentanti: inizialmente R. Muñoz García, successivamente J. Marín López, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, agente, assistito da J. Rivas Andrés, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione ARES (2014) 710158 della Commissione, del 13 marzo 2014, che nega alla ricorrente la partecipazione al progetto eDIGIREGION, nonché, dall'altro, domanda basata sull'articolo 268 TFUE, diretta ad ottenere il risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito in seguito a tale decisione, per l'importo di EUR 3 055 000, unitamente agli interessi scaduti, e, in subordine, designazione di un esperto ai fini della valutazione del danno subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Holistic Innovation Institute, SLU è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 292 dell'1.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)

(Causa T-590/14) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Acquisizione del carattere distintivo in seguito all'uso — Obbligo di motivazione — Pubblico di riferimento — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, e articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 232/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zuffa LLC (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister K. Gilbert e C. Balme, sollicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: P. Bullock, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 maggio 2014 (procedimento R 1425/2013-2), relativo ad una domanda di registrazione del segno ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 maggio 2014 (procedimento R 1425/2013-2) è annullata nella parte in cui respinge il ricorso della Zuffa, LLC per quanto riguarda i prodotti e servizi seguenti:

- «audiocassette preregistrate; dischi acustici; compact disc (CD); videocassette preregistrate; videodischi laser; video dischi digitali; DVD; supporti di archiviazione elettronici; chiavi USB; CD-ROM, tutti contenenti competizioni, manifestazioni e programmi di arti marziali miste; film cinematografici in materia di arti marziali miste», rientranti nella classe 9;
- «fornitura di informazioni relative alle arti marziali miste attraverso reti di comunicazioni e informatiche; fornitura di notizie e di informazioni nell'ambito dello sport, del fitness e delle arti marziali miste attraverso reti di comunicazione e informatiche», rientranti nella classe 41.

- 2) Il presente ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Zuffa, LLC e l'EUIPO sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 351 del 6.10.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Causa T-643/14) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ABTRONIC — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRONIC — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»)

(2016/C 232/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Red Lemon Inc. (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: T. Wieland e S. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 maggio 2014 (procedimento R 1899/2013-1), relativa a un'opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e la Red Lemon Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Red Lemon Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 380 del 27.10.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Trioplast Industrier/Commissione

(Causa T-669/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Settore dei sacchi industriali di plastica — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Ricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Interessi di mora — Nozione di credito certo, liquido ed esigibile — Proporzionalità — Certezza del diritto — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Difetto di fondamento giuridico — Articolo 266 TFUE — Nesso causale»)

(2016/C 232/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trioplast Industrier AB (Smålandsstenar, Svezia) (rappresentanti: T. Pettersson e A. Johansson, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, L. Parpala e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 3 luglio 2014, relativa alla causa COMP/38.354 (Sacchi industriali – Trioplast Industrier AB) e, dall'altro, domanda di risarcimento danni ai sensi dell'articolo 340, secondo comma, TFUE.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Trioplast Industrier AB è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 409 del 17.11.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Hamr - Sport/Commissione

(Causa T-693/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Impianti sportivi forniti da organizzazioni senza scopo di lucro — Sovvenzioni al funzionamento e all'investimento dirette a consentire la costruzione, la gestione, la manutenzione, la ricostruzione o lo sviluppo di impianti sportivi senza fini di lucro — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Nozione di parte interessata — Ricevibilità — Assenza di alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse — Assenza di dubbi che giustificano l'avvio del procedimento di indagine formale»)

(2016/C 232/16)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Hamr - Sport a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: T. Capoušek, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vlácil e T. Müller, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C (2014) 3602 final della Commissione, dell'11 giugno 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33575 (2013/NN) - Repubblica ceca a favore di impianti sportivi senza fini di lucro accordato da enti pubblici centrali.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hamr - Sport a.s. è condannata alle spese, ad accezione di quelle sostenute dalla Repubblica ceca.*
- 3) *La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 7 del 12.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA)(Causa T-749/14) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo AROMA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 232/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peter Chung-Yuan Chang (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentante: A. Sanz-Bermell y Martínez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Crawcour e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: BSH Hausgeräte GmbH, ex BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 settembre 2014 (procedimento R 1887/2013-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra il sig. Peter Chung-Yuan Chang e la BSH Hausgeräte.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 settembre 2014 (R 1887/2013-4) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO e la BSH Hausgeräte GmbH sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Peter Chung-Yuan Chang.*

⁽¹⁾ GU C 16 del 19.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Ivo-Kermartin/EUIPO – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)(Causa T-750/14) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo ELGO — Marchi dell'Unione europea denominativi e figurativi anteriori ERGO — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Rischio di confusione — Limitazioni successive della domanda di registrazione — Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 — Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 — Diritto al contraddittorio — Regola 69 del regolamento (CE) n. 2868/95»]

(2016/C 232/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ivo-Kermartin GmbH (Walzenhausen, Svizzera) (rappresentante: F. Henkel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 22 agosto 2014 (procedimento R 473/2014-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ergo Versicherungsgruppe AG e la Ivo-Kermartin GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ivo-Kermartin GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà (EUIPO).

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

(Causa T-775/14) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ABTRONIC — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRONIC — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, letteras b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»]

(2016/C 232/19)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Red Lemon Inc. (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: T. Wieland e S. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 settembre 2014 (procedimento R 2060/2013-1 relativa a un procedimento di opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e la Red Lemon Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) *La Red Lemon Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 73 del 2.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2)

(Causa T-776/14) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ABTRONICX2 — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore TRONIC — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo intrinseco minimo del marchio anteriore — Rischio di confusione»)

(2016/C 232/20)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Red Lemon Inc. (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: T. Wieland e S. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 settembre 2014 (procedimento R 2078/2013-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Lidl Stiftung & Co. KG e la Red Lemon Inc.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Red Lemon Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 46 del 9.2.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – GRE/EUIPO (Mark1)

(Causa T-844/14) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Mark1 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 232/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehinin, Germania) (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 ottobre 2014 (procedimento R 648/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Mark1 come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 65 del 23.2.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – GRE/EUIPO (Mark1)

(Causa T-32/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Mark1 — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 232/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (Kloster Lehnin, Germania) (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 ottobre 2014 (procedimento R 647/2014-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Mark1 come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).*

⁽¹⁾ GU C 89 del 16.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2016 – Market Watch/EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON)(Causa T-62/15) ⁽¹⁾**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MITOCHRON — Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore mito — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2016/C 232/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Market Watch Franchise & Consulting, Inc. (Freeport, Bahamas) (rappresentante: J. Korab, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna).

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 novembre 2014 (procedimento R 508/2014-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la El Corte Inglés, SA, e la Market Watch Franchise & Consulting, Inc.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Market Watch Franchise & Consulting, Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2016 – Atlas/EUIPO (EFEKT PERLENIA)(Causa T-298/15) ⁽¹⁾**[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo EFEKT PERLENIA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2016/C 232/24)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Atlas sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: R. Rumpel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 marzo 2015 (procedimento R 2352/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo EFEKT PERLENIA come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Atlas sp. z o.o. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2016 – Market Watch/EUIPO – Glaxo Group (MITOCHRON)

(Causa T-312/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo MITOCHRON — Marchio nazionale denominativo anteriore MIVACRON — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 232/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Market Watch Franchise & Consulting, Inc. (Freeport, Bahamas) (rappresentante: J. Korab, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Glaxo Group Ltd (Brentford, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister e A. Smith, solicitor)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 20 marzo 2015 (procedimento R 507/2014-2), relativo ad un procedimento di opposizione tra la Glaxo Group Ltd e la Market Watch Franchise & Consulting, Inc.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Market Watch Franchise & Consulting, Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 270 del 17.8.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 maggio 2016 – CX/Commissione**(Causa T-496/15 P) ⁽¹⁾****(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Procedimento disciplinare — Sanzione disciplinare — Retrocessione di grado — Diritti della difesa — Articoli 4 e 6 dello Statuto — Articolo 9 dell'allegato IX allo Statuto — Principio di proporzionalità — Errore manifesto di valutazione»)**

(2016/C 232/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CX (Enghien, Belgio) (Rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: C. Ehrbar e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 18 giugno 2015, CX/Commissione (F-27/13, EU:F:2015:60), per l'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *CX è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 371 del 9.11.2015.

Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki/Commissione**(Causa T-635/11) ⁽¹⁾****(«Aiuti di Stato — Annullamento dell'atto impugnato — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)**

(2016/C 232/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Marousi Attikis, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, avvocato, F. Carlin, barrister, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllarakis, K. Spyropoulos, A. Komninos, K. Struckmann, avvocati, e M. Powell, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal, D. Triantafyllou e H. van Vliet, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klub Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, pag. 25).

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea supporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE.*
- 3) *La Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 4.2.2012.

Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – Elliniko Kazino Parnithas/Commissione

(Causa T-14/12) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Annullamento dell'atto impugnato — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)

(2016/C 232/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elliniko Kazino Parnithas AE (Marousi, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, avvocato, F. Carlin, barrister, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, A. Komninos, K. Struckmann, avvocati, e M. Powell, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, H. van Vliet e P. J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, pag. 25).

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Elliniko Kazino Parnithas AE.*

- 3) *La Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE* supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 65 del 3.3.2012.

Ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2016 – Athens Resort Casino/Commissione

(Causa T-36/12) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Annullamento dell'atto impugnato — Venir meno dell'oggetto della lite — Non luogo a provvedere»)

(2016/C 232/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marousi, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, avvocato, F. Carlin, barrister, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis, K. Spyropoulos, A. Komninos, K. Struckmann, avvocati, e M. Powell, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, H. van Vliet e P. J. Loewenthal, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/716/UE della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, pag. 25).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Athens Resort Casino AE Symmetochon.
- 3) *La Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA – Loutraki AE – Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE* supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 80 del 17.3.2012.

Ricorso proposto il 18 aprile 2016 – Wöhlke/EUIPO - Danielle Roches (ALIQUA)

(Causa T-173/16)

(2016/C 232/30)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Christoph Wöhlke (Amburgo, Germania) (rappresentante: V. Rust-Sorge, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Danielle Roches SARL (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell'Unione europea «ALIQUA» – Domanda di registrazione n. 12 079 381

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 gennaio 2016 nel procedimento R 905/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

- Violazione del combinato disposto dell'articolo 65, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NRJ Group/EUIPO - Sky International (SKY ENERGY)

(Causa T-184/16)

(2016/C 232/31)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: NRJ Group (Boileau, Francia) (rappresentante: M. Antoine-Lalance, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky International AG (Zugo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell'Unione europea «SKY ENERGY» – Domanda di registrazione n. 9 727 322

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 febbraio 2016 nel procedimento R 3137/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata nei limiti in cui accoglie l'opposizione per i seguenti prodotti e servizi:
classe 9: programmi radiofonici registrati; programmi registrati per la diffusione o altro tipo di trasmissione radio;

classe 38: trasmissione radiofonica; servizi di trasmissione e di comunicazione, diffusione e/o trasmissione di programmi radiofonici; satellite; televisione digitale terrestre, cavo, DSL e diffusione a banda larga e/o trasmissione di programmi audio; trasmissione di programmi audio (mediante qualsiasi mezzo); accesso a informazioni su notizie, attualità e sport; telecomunicazione di informazioni (comprese le pagine web); telecomunicazione e/o comunicazione e/o diffusione e/o trasmissione di programmi radiofonici;

classe 41: divertimento radiofonico, presentazione e distribuzione di programmi radiofonici, informazioni su notizie, attualità e sport; informazioni su notizie, attualità e in materia di educazione; distribuzione di programmi radiofonici, fornitura di programmi radiofonici;

- annullare la decisione impugnata quanto al resto;
- accogliere l'opposizione e respingere la domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea impugnata per tutti i prodotti e servizi;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 aprile 2016 – Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CREMESPRESSO)

(Causa T-189/16)

(2016/C 232/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Migros-Genossenschafts-Bund (Zurigo, Svizzera) (rappresentante: M. Treis, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Luigi Lavazza SpA (Torino, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «CREMESPRESSO» – Marchio dell'Unione europea n. 8 919 541

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 febbraio 2016 nel procedimento R 2823/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui accoglie il ricorso del titolare del marchio dell'Unione europea e annulla parzialmente la decisione dell'EUIPO del 24 ottobre 2014, ossia per quanto riguarda le «gelatiere, sorbettiere, ma anche macchine da caffè» nella classe 11, e i «tritaggiaccio elettrici» nella classe 7;

— condannare il convenuto e l'interveniente alle spese del presente ricorso.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NF/Consiglio europeo

(Causa T-192/16)

(2016/C 232/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: NF (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentante: B. Burns, solicitor)

Convenuto: Consiglio europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016»;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016», sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali dell'UE, in particolare con gli articoli 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sul rilievo che la Turchia non sarebbe un paese terzo sicuro a norma dell'articolo 36 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1^o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12) avrebbe dovuto essere attuata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'accordo contestato sarebbe in realtà un trattato vincolante o un «atto» avente effetti giuridici per il ricorrente e che l'inosservanza dell'articolo 218 TFUE e/o dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, congiuntamente o separatamente, rende l'accordo contestato invalido.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 22 aprile 2016 – NG/Consiglio europeo**(Causa T-193/16)**

(2016/C 232/34)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* NG (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentante: B. Burns, solicitor)*Convenuto:* Consiglio europeo**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016»;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'accordo tra il Consiglio europeo e la Turchia del 18 marzo 2016, denominato «dichiarazione EU-Turchia, 18 marzo 2016», sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali dell'UE, in particolare con gli articoli 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sul rilievo che la Turchia non sarebbe un paese terzo sicuro a norma dell'articolo 36 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU 2005, L 326, pag. 13).
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU 2001, L 212, pag. 12) avrebbe dovuto essere attuata.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'accordo contestato sarebbe in realtà un trattato vincolante o un «atto» avente effetti giuridici per il ricorrente e che l'inosservanza dell'articolo 218 TFUE e/o dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, congiuntamente o separatamente, rende l'accordo contestato invalido.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione**(Causa T-199/16)**

(2016/C 232/35)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrenti:* Kohrener Landmolkerei GmbH (Penig, Germania) e DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (Frohburg, Germania) (rappresentante: A. Wagner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento d'esecuzione (UE) 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)].

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1. Le ricorrenti addebitano alla convenuta di non aver tenuto conto della loro opposizione nell'adozione del regolamento di esecuzione impugnato, nonostante tale opposizione sia stata comunicata entro i termini prescritti all'autorità nazionale competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 ⁽¹⁾, autorità che però non ha poi trasmesso in tempo utile l'opposizione alla Commissione.
2. Inoltre, le ricorrenti addebitano alla convenuta di aver adottato il regolamento di esecuzione già prima che il Tribunale si fosse pronunciato definitivamente sul ricorso nella causa T-178/15, Kohrener Landmolkerei e DHG/Commissione, ricorso diretto contro l'erronea decisione della convenuta di respingere l'opposizione fondata sul mancato rispetto dei termini,
3. Infine, l'adozione del regolamento di esecuzione impugnato svantaggerebbe notevolmente le ricorrenti. Essa sarebbe contraria alle norme dell'Unione europea dirette a preservare una libera e leale concorrenza.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, p. 1).

Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Soudal/Commissione

(Causa T-201/16)

(2016/C 232/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Soudal N.V. (Turnhout, Belgio) (rappresentanti: H. Viaene, B. Hoorelbeke, D. Gillet e F. Verhaegen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile la domanda di annullamento;
- annullare la decisione della Commissione europea dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) [ex 2015/NN] attuato dal Belgio, come comunicata alla ricorrente dallo Stato belga il 23 febbraio 2016;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 ⁽¹⁾, dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell'articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione qualifica erroneamente come un regime di aiuti la misura impugnata.

— La Commissione violerebbe l'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 2015/1589 e l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto essa qualifica erroneamente come un regime di aiuti la misura impugnata. L'aiuto impugnato non può essere assegnato esclusivamente sulla base dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito (*Wetboek van inkomstenbelastingen van 1992*), ma richiede ulteriori provvedimenti di attuazione in applicazione della disposizione in parola.

— La Commissione violerebbe l'articolo 296 TFUE in quanto la sua motivazione contiene una contraddizione. Detta contraddizione consiste nel fatto che la Commissione non spiega perché nella valutazione del criterio di selettività essa ritiene che le decisioni precedenti non discendano direttamente dall'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito, mentre nell'esaminare l'esistenza di un regime di aiuti essa presume che la disposizione in parola non richieda ulteriori misure di attuazione.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell'obbligo di motivazione derivante dall'articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha correttamente valutato l'esistenza di un vantaggio e non ha applicato il principio dell'investitore privato.

— La Commissione non avrebbe esaminato se il regime di aiuti impugnato abbia effettivamente determinato la concessione di un vantaggio, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, alle imprese beneficiarie. Ciò nonostante il fatto che detta condizione è una condizione essenziale per l'aiuto di Stato, che la Commissione è dunque tenuta a verificare prima di poter decidere che si configura un aiuto di Stato, ciò a pena di una violazione del suo obbligo di motivazione derivante dall'articolo 296 TFUE.

— Nel concedere alla ricorrente il «ruling» (decisione fiscale anticipata) impugnato lo Stato belga avrebbe agito come un puro operatore in un'economia di mercato. Lo Stato belga ha infatti investito una somma di denaro nella ricorrente, sotto forma della concessione di una riduzione delle imposte, dalla quale, a causa delle condizioni richieste alla ricorrente, poteva attendersi di ricavare un rendimento attraente sotto il profilo economico. In considerazione del fatto che la teoria dell'investitore privato non configura una deroga che la Commissione deve applicare soltanto su domanda dello Stato membro interessato, la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nonché il suo obbligo di motivazione derivante dall'articolo 296 TFUE, non avendo esaminato se la teoria dell'investitore privato fosse soddisfatta.

3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e dell'obbligo di motivazione derivante dall'articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha valutato correttamente il carattere selettivo della misura impugnata.

— L'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 delle imposte sul reddito e il sistema di esenzione degli utili in eccesso che ne deriva è aperto a tutte le imprese che si trovano in un'analoga situazione di fatto e giuridica e che effettuano le operazioni economiche che formano l'oggetto della misura impugnata. La misura impugnata non sarebbe dunque limitata a determinate imprese che possono essere identificate in base a caratteristiche specifiche, e non sarebbe pertanto selettiva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

— La Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione giudicando che l'esenzione degli utili in eccesso non fa parte del sistema di riferimento. L'esenzione degli utili in eccesso basata su sinergie ed economie di scala in applicazione del principio della libera concorrenza fa parte integrante delle misure che determinano l'utile totale imponibile, e non può dunque essere considerata come una deroga al sistema di riferimento che determina la selettività.

- La Commissione non sarebbe in grado di provare che il principio delle normali condizioni di mercato è stato applicato in modo non corretto dalla Commissione belga per il «ruling» nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del Codice del 1992 sulle imposte sul reddito. Il ragionamento della Commissione non sarebbe coerente e prenderebbe in considerazione elementi rilevanti che tuttavia sono in reciproca contraddizione tra loro o difettano della necessaria coerenza.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'obbligo di restituzione violerebbe il principio della certezza del diritto.

(¹) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 2 maggio 2016 – Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark/Commissione

(Causa T-203/16)

(2016/C 232/37)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark [Associazione danese per l'energia di regolazione (BRD)] (Ikast, Danimarca) (rappresentante: N. Gade, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare che la Commissione ha violato l'articolo 265 TFUE, nonostante l'obbligo di agire previsto da tale articolo, per aver avviato il procedimento di indagine formale in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589, e per aver omesso, in violazione del termine fissato all'articolo 9, paragrafo 6, di adottare una decisione sugli aiuti di Stato SA.32699 e SA.32184 relativi agli aiuti concessi ai fornitori di energia elettrica che incidono sul mercato dell'energia di regolazione.
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'articolo 265 TFUE, da un lato, per aver avviato il procedimento di indagine formale solo 29 mesi dopo la sua denuncia e, dall'altro, per aver omesso di adottare una decisione sul caso anche 31 mesi dopo l'avvio di tale procedimento.

La ricorrente inoltre sostiene che la Commissione ha ricevuto tutte le informazioni che potevano essere necessarie per portare a termine il procedimento relativo agli aiuti di Stato e che un periodo di 31 mesi deve essere considerato ampiamente sufficiente per verificare gli aspetti fattuali e rilevanti del caso, non da ultimo perché, prima dei summenzionati 29 mesi impiegati per il procedimento di esame preliminare, la Commissione ha avuto in totale cinque anni per indagare sul caso.

Ricorso proposto il 3 maggio 2016 – Sun Media/EUIPO – Meta4 Spain (METABOX)**(Causa T-204/16)**

(2016/C 232/38)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Sun Media Ltd (Central Hong Kong, Regione speciale amministrativa di Hong Kong, Cina) (rappresentante: A. Schneider, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Meta4 Spain, SA (Las Rozas, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «METABOX» – Domanda di registrazione n. 11 819 125

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 febbraio 2016 nel procedimento R 307/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, qualora intervenga per iscritto, la controinteressata nel procedimento dinanzi all'EUIPO a sopportare le proprie spese e a compensare le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e nel ricorso dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione degli articoli 75 e seguenti del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'obbligo dell'EUIPO di esercitare i suoi poteri conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 3 maggio 2016 – Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS)**(Causa T-209/16)**

(2016/C 232/39)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Apax Partners UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: D. Rose e J. Warner, Solicitors)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apax Partners Midmarket (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «APAX PARTNERS» – Marchio dell'Unione europea n. 1 805 282

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 febbraio 2016 nel procedimento R 1611/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione impugnata e disporre il ripristino integrale della registrazione da parte dell'EUIPO;
- condannare l'EUIPO e ogni altra parte di tale procedimento dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le spese del presente procedimento nonché quelle del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso e dell'annullamento n. 779 C dinanzi alla divisione di annullamento.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera a), 8, paragrafo 1, lettera b) in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 3 maggio 2016 – SATA/EUIPO (4600)

(Causa T-214/16)

(2016/C 232/40)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SATA GmbH & Co. KG (Kornwestheim, Germania) (rappresentante: M. Simon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione «4600» – Domanda di registrazione n. 13 965 595

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2016 nel procedimento R 1942/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge la domanda di registrazione del marchio dell'Unione n. 13 965 595;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'obbligo di motivazione previsto all'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dei principi generali della parità di trattamento e di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown)**(Causa T-218/16)**

(2016/C 232/41)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Mühlbauer Technology GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: M. Zintler e A. Stolz, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio denominativo dell'Unione europea «Magicrown» – Domanda di registrazione n. 13 627 641*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 marzo 2016 nel procedimento R 1213/2015-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Aldi/EUIPO (VISAGE)**(Causa T-219/16)**

(2016/C 232/42)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen e N. Bertram, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «VISAGE» – Domanda di registrazione n. 13 502 364

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 febbraio 2016 nel procedimento R 507/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Perry Ellis International Group/EUIPO (PRO PLAYER)

(Causa T-220/16)

(2016/C 232/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (rappresentanti: O. Günzel, C. Tenkhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo dell'Unione «PRO PLAYER» – Domanda di registrazione n. 13 258 595

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2016 nel procedimento R 1091/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
 - violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
 - violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Messe Friedrichshafen/EUIPO - El Corte Inglés (Out Door)**(Causa T-224/16)**

(2016/C 232/44)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Messe Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen, Germania) (rappresentante: W. Schulte Hemming, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Richiedente:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio figurativo dell'Unione, nei colori nero, giallo e arancione, contenente gli elementi verbali «Out Door» – Domanda di registrazione n. 6 938 864*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 febbraio 2016, procedimento R 2302/2011- 2**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha negato la registrazione del marchio «Out Door» (numero del fascicolo 006938864) per beni e servizi delle classi 9, 16, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43 e 45;
- in subordine, annullare la decisione impugnata nei limiti in cui reca rigetto del marchio «Out Door» (numero del fascicolo 006938864) per i seguenti beni e servizi

«servizi di organizzazione di congressi, conferenze, seminari e workshop, fiere e mostre a fini economici e pubblicitari anche tramite Internet ed altri mezzi elettronici; servizi di organizzazione di partecipazione a fiere; vendite promozionali e servizi di intermediazione di contatti commerciali, di offerte ed economici nonché operazioni commerciali nel settore dei beni di consumo e di investimento tramite Internet ed altri mezzi elettronici mediante una fiera virtuale; messa a disposizione e locazione di superfici e stand per esposizioni, incluse le rispettive attrezzature (nei limiti in cui rientrano in tale classe), pubblicità per espositori e messaggi pubblicitari; decorazione di stand per esposizioni e palchi» della classe 35;

- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009.
-

Ricorso proposto il 9 maggio 2016 – Matratzen Concord/EUIPO (Ganz schön ausgeschlafen)**(Causa T-225/16)**

(2016/C 232/45)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Matratzen Concord GmbH (Colonia, Germania) (rappresentante: I. Selting, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Ganz schön ausgeschlafen» – Domanda di registrazione n. 13 610 316*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2016 nel procedimento R 1234/2015-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese comprese quelle sostenute nel corso del procedimento.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 10 maggio 2016 – Ipuri/EUIPO – van Graaf (IPURI)**(Causa T-226/16)**

(2016/C 232/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Ipuri GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: K. Sandberg, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* van Graaf GmbH & Co. KG (Vienna, Austria)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «IPURI» – Domanda di registrazione n. 8 971 021*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10 marzo 2016 nel procedimento R 886/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese comprese quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 15 in combinato disposto con l'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95 e dell'articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009;
 - Violazione dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), nell'applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
-

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 12 maggio 2016 – FR/AESA

(Causa F-51/15) ⁽¹⁾

(2016/C 232/47)

Lingua processuale: l'inglese

Il giudice unico ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 190 dell'8.6.2015, pag. 37.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT